



REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI CISLIANO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L 447/1995, Art. 6 | LR 13/2001, Art. 2 | DGR VII/9776 12.07.2002

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (L. 447/1995, Art. 6, comma 1)

COMUNE DI CISLIANO

il Sindaco
Emilio Simonini

il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Stefano Cubeddu

Il Professionista incaricato:

Stefano Franco *ingegnere*
STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO
21021 Angera (VA) - Via Borromeo 7 | www.studioambienteterritorio.it

Adozione Deliberazione di Consiglio Comunale	n.	del
Approvazione Deliberazione di Consiglio Comunale	n.	del

L'elaborato contiene il *Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico* allegato alla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Cislano

Incarico conferito a:
Stefano Franco *ingegnere*
tecnico competente in acustica ambientale ai sensi L.447/95

STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO
21021 Angera (VA) – Vicolo Borromeo 9
T: 0331.960242 / 338.3961800 - F: 0331.1817838 - E: info@studioambienteterritorio.it
www.studioambienteterritorio.it

Elaborato a cura di:

Ing. Stefano Franco

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a '2'.

SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI	1
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – Classificazione acustica.....	1
Art. 3 – Limiti acustici di zona e criterio differenziale	1
Art. 4 – Limiti acustici nelle fasce di pertinenza stradali.....	4
SEZIONE II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	5
Art. 5 – Definizioni e deroghe	5
Art. 6 – Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	5
Art. 7 – Criteri generali per gli impianti e le attrezzature da utilizzare nei cantieri....	5
Art. 8 – Autorizzazioni comunali in deroga.....	6
SEZIONE III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PERMANENTI	10
Art. 9 – Definizioni	10
Art. 10 – Attività esistenti.....	10
Art. 11 – Previsione di impatto acustico per le nuove attività.....	11
Art. 12 – Valutazione previsionale di clima acustico	12
Art. 13 – Requisiti acustici passivi degli edifici.....	12
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	13
Art. 14 – Discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo.....	13
Art. 15 – Altre attività rumorose	13
SEZIONE V – CONTROLLI E SANZIONI.....	14
Art. 16 – Vigilanza e controllo.....	14
Art. 17 – Sanzioni amministrative	14
Art. 18 – Sospensione della sorgente rumorosa	15
SEZIONE V – GENERALITÀ.....	16
Art. 19 – Definizioni tecniche	16
Art. 20 – Strumentazioni e modalità di misura	16
Art. 21 – Tecnico competente in acustica ambientale.....	16
Art. 22 – Rinvio ad altre normative.....	16
Art. 23 – Spese relative a pareri tecnici.....	16
Art. 24 – Termini di applicazione del Regolamento.....	16

SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 13/2001 e s.m.i., in attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale di Cisliano.
2. Il presente Regolamento si applica:
 - a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato;
 - b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili.

Art. 2 – Classificazione acustica

1. In conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, il territorio comunale è suddiviso in Classi acustiche, come indicate negli elaborati grafici della Classificazione acustica, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione e di immissione acustica, i valori di attenzione e di qualità previsti dal DPCM 14/11/1997 e riportati all'Art. 3.
2. Sul territorio comunale possono essere presenti le seguenti tipologie di aree:
 - a) Area in Classe I, II, III, IV, V, VI
All'interno di queste aree sono vigenti i limiti di zona descritti all'Art. 3 del presente Regolamento.
 - b) Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
Per quanto riguarda le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali ed i limiti che in esse devono essere applicati, si rimanda a quanto stabilito dal DPCM n. 142 del 30.03.2004.
 - c) Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto
Come risultanti dagli elaborati grafici della Classificazione acustica, in accordo con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Limiti acustici di zona e criterio differenziale

1. I limiti previsti per le zone, come sopra classificate, sono quelli stabiliti dalle tabelle B (limiti di emissione) e C (limiti assoluti di immissione) allegate al DPCM 14/11/1997 e di seguito riportate. Si richiamano, inoltre, i valori limite di qualità e di attenzione validi rispettivamente ai fini dei piani di miglioramento e di risanamento acustico.

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio

	Limite diurno (06.00 ÷ 22.00)	Limite notturno (22.00 ÷ 06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

2. Il **valore limite di emissione** rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A) (Art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio

	Limite diurno (06.00 ÷ 22.00)	Limite notturno (22.00 ÷ 06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

3. Il **valore limite assoluto di immissione** rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

4. I **valori di attenzione** definiti DPCM 14/11/97 sono così individuati:

- a) se riferiti a un ora, pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in

modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all' Art. 7 della L.447/95.

Valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (Art. 7 DPCM 14/11/97)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno (06.00 ÷ 22.00)	Limite notturno (22.00 ÷ 06.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

5. Criterio differenziale. I valori limite differenziali di immissione sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) e sono così stabiliti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali sono da verificarsi all'interno degli ambienti abitativi. Ai sensi del DPCM 14/11/1997, tali limiti non si applicano:

- nelle aree in Classe VI;
- per il rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno del medesimo edificio.
- qualora siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:
 - 1) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - 2) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 4 – Limiti acustici nelle fasce di pertinenza stradali

1. All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa non concorre al superamento dei limiti di zona precedentemente definiti. Le fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale ed i relativi valori limite sono definiti dal DPR n. 142 del 30/03/04, come di seguito riportati per le strade esistenti

Valori limite strade esistenti (DPR 142 30/03/04)						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza Fascia di Pertinenza Acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall' Art. 6, comma 1 lettera a della L. 447/95.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo periodo diurno

SEZIONE II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 5 – Definizioni e deroghe

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
2. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, che si svolgono in modo ripetitivo sono considerate attività temporanea e possono accedere alle autorizzazioni in deroga di cui alla presente sezione del Regolamento se hanno una durata complessiva inferiore o uguale a 60 giorni nello stesso anno. I cantieri edili, stradali ed assimilabili, di durata anche superiore a 60 giorni, sono considerati attività temporanee e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga di cui alla presente sezione del Regolamento.
3. Le attività temporanee che non superino i limiti definiti agli Artt. 3 e 4 saranno consentite anche in assenza di richiesta di autorizzazione.
4. Le attività temporanee che comportano il superamento dei limiti definiti agli Artt. 3 e 4 sono sottoposte a specifica autorizzazione in deroga, secondo quanto indicato al successivo Art. 8.

Art. 6 – Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Vengono individuate sul territorio comunale le seguenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto:
 - L'area oratoriale di via Della Vittoria in frazione Bestazzo;
 - L'area del campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII;
 - Lo spazio polifunzionale di via Vivaldi;
 - La piazza del Mercato.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di definire un regolamento specifico per tali aree, qualora risultassero necessarie prescrizioni più dettagliate rispetto a quelle definite con il presente Regolamento.

Art. 7 – Criteri generali per gli impianti e le attrezzature da utilizzare nei cantieri

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8 – Autorizzazioni comunali in deroga

1. Criteri generali:

- a) Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
- b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo comma 2, il Comune acquisisce parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
- c) Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciata su ciascuna zona del territorio comunale.
- d) È concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento per avvisi ed interventi della Amministrazione Pubblica, Forza Pubblica, Vigili del Fuoco, Protezione Civile tramite mezzo mobile in situazioni di emergenza e non.
- e) Il Comune, per particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento dell'attività o delle manifestazioni diversi da quelli riportati nel presente Regolamento.
- f) Il Comune potrà autorizzare deroga per l'ordinaria e straordinaria manutenzione di edifici ed aree di pertinenza pubblica.
- g) I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata (oppure, quando specificato, all'interno del locale più esposto) degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato $A_{Leq}(A)$, misurato conformemente a quanto prescritto nel DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi), e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
- h) Gli interventi effettuati per urgenze di pubblica utilità sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune. In particolare ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

2. Provvedimenti di deroga semplificati:

Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

a) Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Le deroghe possono essere concesse alle seguenti condizioni:

- Orario dei lavori: l'attivazione delle macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Nel caso di lavori di manutenzione interna degli edifici l'attivazioni di macchine rumorose dovrà limitarsi ai soli giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
- Durata dei lavori: massimo 20 giorni lavorativi.
- Giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.
- Limiti acustici: 70 dB(A) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.
- Documentazione (da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi):
 - a. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione;
 - b. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare;
 - c. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - d. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti a., b. e c. dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento).

- L'esercizio dell'attività rumorosa di cui sopra necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante dell'attività) da inviare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria. Le suddette attività non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Comune.

b) Attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Le deroghe possono essere concesse alle seguenti condizioni:

- I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a. una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune;

- b. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

I documenti indicati ai punti a. e b. dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento).

- Orario dell'attività: dalle ore 9.00 alle ore 24.00.
- Durata dell'attività: qualunque periodo.
- Giorni: tutti.
- Limiti acustici (esternamente all'area): coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti, con esclusione del criterio differenziale.
- L'esercizio dell'attività rumorosa necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante dell'attività) da inviare al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Comune.

c) Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree ad esse destinate

Le deroghe possono essere concesse alle seguenti condizioni:

- Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
- Durata: 30 giorni anche non consecutivi. Non vengono concesse deroghe di tipo semplificato ad attività che comportano il superamento dei limiti di zona in corrispondenza degli stessi ricettori per oltre 30 giorni nel corso dell'anno (anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro)
- Giorni: tutti.
- Limiti: 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
- Documentazione (da presentare soltanto per durate superiori a 3 giorni consecutivi):
 - a. una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo prodotto dall'attività in oggetto, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento);
 - b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- Per le attività temporanee (quali ad esempio manifestazioni musicali) che si ripetono più volte nello stesso luogo nelle quali vengano mantenute le stesse condizioni di utilizzo dell'impianto (medesimo impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) la richiesta di autorizzazione dovrà comunque essere presentata tutte le volte, mentre, solo la prima volta sarà necessario allegare la documentazione precedentemente definita.

- L'esercizio dell'attività rumorosa di cui sopra necessita di comunicazione (redatta dal legale rappresentante dell'attività) da inviare al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'Autorizzazione viene rilasciata previo accertamento della completezza della documentazione necessaria. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva comunale.

3. attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti.

- Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni (ad esempio attività temporanee che superano i limiti sonori oppure i limiti temporali specificati nelle deroghe di tipo semplificato) la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento) che contenga:
 - a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - c) per i cantieri la relazione dovrà attestare che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione. Inoltre dovrà essere fornito un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare.
- La relazione di cui al punto precedente dovrà inoltre definire:
 - d) la durata della manifestazione o del cantiere;
 - e) l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
 - f) i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste.
- Per le attività temporanee (quali ad esempio manifestazioni musicali) che si ripetono nel corso dell'anno più volte nello stesso luogo nelle quali vengano mantenute le stesse condizioni di utilizzo dell'impianto (medesimo impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) la richiesta di autorizzazione dovrà comunque essere presentata tutte le volte, mentre solo la prima volta sarà necessario allegare la documentazione precedentemente definita, prevedendo comunque anche a livello indicativo un programma annuale di attività.
- L'esercizio dell'attività rumorosa di cui al presente comma necessita di richiesta di autorizzazione (redatta dal legale rappresentante dell'attività) da inviare al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- Il Comune, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sulla base di parere della ASL competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva del Sindaco.

SEZIONE III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PERMANENTI

Art. 9 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività produttiva che non abbia carattere di temporaneità, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorose. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, che si svolgono in modo ripetitivo sono considerate attività permanenti se hanno una durata complessiva superiore a 60 giorni nello stesso anno.

Art. 10 – Attività esistenti

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Classificazione acustica le cui emissioni sonore non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabilito (cfr. Artt. 3 e 4), possono, entro 6 mesi dalla pubblicazione della Classificazione acustica, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano è esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni può, previo parere tecnico di ARPA e ASL, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si intende approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.

2. Il piano di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dalla Classificazione acustica.

3. Al piano di risanamento deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento).

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla Classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro 6 mesi.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento previsto al comma 1 del presente articolo sono comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad adeguarsi ai limiti previsti dalla Classificazione acustica.

6. Qualora venga approvato da parte del Comune un futuro aggiornamento della Classificazione acustica, le attività che risultassero inserite in una zona di classe acustica inferiore rispetto a quella assegnata dalla previgente Classificazione acustica potranno, nel caso di superamento dei nuovi limiti di zona, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova Classificazione acustica, presentare al Comune un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine

necessario che non può comunque essere superiore a 6 mesi. Tale piano di risanamento dovrà essere redatto con le caratteristiche definite ai commi 2 e 3 del presente articolo. Esso verrà esaminato dall'Amministrazione Comunale che entro il limite di 45 giorni potrà, previo parere tecnico di ARPA e ASL, apportare ad esso modifiche ed integrazioni. Trascorso il predetto termine di 45 giorni il piano si riterrà approvato a tutti gli effetti e pertanto si potrà procedere alla sua attuazione.

7. Le attività di cui al comma 6 del presente articolo che non presenteranno il piano di risanamento saranno comunque tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova classificazione acustica, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dalla nuova classificazione acustica del territorio.

8. Il Comune può concedere deroga ai termini di scadenza di cui al presente articolo per casi di comprovata necessità.

Art. 11 – Previsione di impatto acustico per le nuove attività

1. Il Comune richiede apposita documentazione di impatto acustico ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'Art. 8, comma 2, della L. 447/1995 e di seguito riportate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n. 285/1992 e s. m.;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'Art. 8, comma 4, della L. 447/1995, i soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti sopra elencati, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. La presentazione della documentazione in allegato ai progetti, alle domande ed alle D.I.A. (o diverso atto equivalente) costituisce titolo indispensabile per l'approvazione dei progetti presentati ed il rilascio

delle autorizzazioni richieste, e condizione di efficacia nelle D.I.A., fatti salvi eventuali controlli successivi all'inizio dell'attività medesima.

3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

4. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti nella DGR VII/8313 dell'08.03.2002 *“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*. In particolare, qualora la documentazione di impatto acustico evidenzii il superamento dei limiti previsti dalla normativa in vigore, devono essere individuate, nella medesima documentazione, le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.

5. Ai fini del presente Regolamento sono escluse dalla definizione di attività produttive le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi né strettamente finalizzati all'attività né di altro genere (condizionatori, ecc.). A tale proposito, in sede di dichiarazione inizio attività o in sede di richieste di licenza o autorizzazione all'esercizio, il titolare di attività commerciali e artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

Art. 12 – Valutazione previsionale di clima acustico

1. Il Comune richiede ai soggetti pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'Art. 8, comma 3, della L. 447/1995, di seguito riportati, di produrre, congiuntamente al progetto definitivo, una documentazione di valutazione previsionale del clima acustico con riferimento alle aree sulle quali insistano gli insediamenti stessi:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'Art. 8, comma 2 della Legge 447/95.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico sono definiti nella DGR VII/8313 dell'08.03.2002 *“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*.

Art. 13 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Il Comune subordina il rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi edifici ed agli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti alla dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e loro componenti stabiliti dal DPCM

5.12.1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* per le diverse tipologie di edifici.

2. Al fine della dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al comma precedente, il Comune richiede ai soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di nuovi edifici e di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti di produrre, congiuntamente al progetto definitivo, apposita valutazione e dichiarazione redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento) che attesti il rispetto dei requisiti acustici dianzi detti.

3. Il Comune si riserva di richiedere il collaudo in opera degli interventi edilizi realizzati al fine della verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al comma 1, mediante presentazione di perizia redatta ai sensi di legge da tecnico competente in acustica ambientale (cfr. Art. 21 del presente Regolamento).

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14 – Discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo

1. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Sezione III del presente Regolamento, in tutte le strutture fisse, all'aperto o in ambiente chiuso, destinate al tempo libero o allo spettacolo, quali discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 16.4.99 n. 215.

Art. 15 – Altre attività rumorose

1. Macchine da giardino

Nell'ambito del centro abitato è consentito utilizzare macchinari e/o utensili da giardinaggio del tipo decespugliatori, tosaerba, motoseghe, etc., purché rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica (in conformità con i limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria) ed il loro impiego sia limitato a tre ore al giorno nell'arco temporale compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00;

2. Allarmi acustici

I sistemi di allarme acustico antifurto per abitazioni devono tuttavia essere dotati di dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

3. Impianti di servizio

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del DPCM 5.12.1997, nonché il criterio differenziale di cui al precedente Art. 3. I dispositivi dianzi detti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al

rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

4. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa. La pubblicità fonica tramite automezzo e simile non può in ogni caso superare in una stessa area complessivamente il periodo di 20 minuti all'interno di una giornata.

SEZIONE V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo previste dall'Art. 14, comma 2, L. 447/1995, e dall'Art. 15 della LR 13/2001, avvalendosi per le rispettive competenze di ARPA ed ASL.

Art. 17 – Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'Art. 7bis della L. 267/2000, dall'Art. 10 della L. 447/1995 e dall'Art. 15 della LR n. 13/2001.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

3. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale, Prefetto, Ministro dell'Ambiente) sarà sottoposto ad una sanzione pari a Euro 10.000;
- b) Chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite alla sezione III del presente Regolamento), superi i limiti di cui agli Artt. 3 e 4 del presente Regolamento sarà sottoposto ad una sanzione da 500 a 5.000 Euro;
- c) Chi, svolgendo attività temporanee (definite alla sezione II del presente Regolamento) senza autorizzazione in deroga, superi i limiti di cui agli Artt. 3 e 4 del presente Regolamento sarà sottoposto ad una sanzione pari a Euro 10.000. Non sono soggette a tale sanzione le attività temporanee esonerate dalla richiesta in deroga definite all'Art. 8, comma 1 del presente Regolamento.
- d) Chi, svolgendo attività temporanee (definite alla sezione II del presente Regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i limiti previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione da 500 a 5.000,00 Euro;
- e) Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente Regolamento il piano di risanamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.500,00;

- f) Le imprese che abbiano avviato gli interventi di risanamento acustico, ma che non si sono adeguate ai limiti previsti dalla Classificazione acustica entro i termini previsti dal presente Regolamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000.

Art. 18 – Sospensione della sorgente rumorosa

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti acustici di cui al presente Regolamento, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della sorgente rumorosa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

2. Nel caso in cui le autorità competenti verifichino tramite apposite misurazioni il mancato rispetto dei limiti acustici di cui agli Artt. 3 e 4, oltre a comminare le sanzioni previste dal presente Regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Comune e verrà attivata la seguente procedura:

- a) Il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge ed a comunicare al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.
- b) Il titolare dell'attività dovrà realizzare, entro 30 giorni dalla notifica della diffida, gli interventi atti a ridurre il rumore prodotto dall'attività entro i limiti acustici oppure limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.
- c) La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dovrà avvenire, entro 30 giorni dalla notifica della diffida, con la presentazione della documentazione di seguito elencata:
 - autocertificazione redatta dal titolare dell'attività di aver effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti definiti nella relazione tecnica;
 - documentazione di previsione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e ove non già prodotta in fase di autorizzazione o di DIA, redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
 - relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
- d) Trascorsi 30 giorni dalla notifica della diffida viene effettuata da parte delle autorità competenti la verifica dei risultati ottenuti. I risultati delle misurazioni vengono trasmessi al Comune ed agli Enti di controllo per l'eventuale verifica strumentale.
- e) Nel caso i livelli di rumorosità siano ancora superiori ai limiti si prevede, oltre al rinnovo della sanzione, la sospensione della sorgente rumorosa con apposito atto.

3. Nel caso in cui le autorità competenti verifichino tramite apposite misurazioni il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dal presente Regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Comune e verrà attivata la seguente procedura:

- a) Il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti previsti dalla deroga.

- b) Per attività di durata superiore ad un giorno l'autorità competente effettuerà ulteriori controlli. Nel caso i livelli di rumorosità siano ancora superiori ai limiti si prevede, oltre al rinnovo della sanzione, la sospensione della sorgente rumorosa con apposito atto.

SEZIONE V – GENERALITÀ

Art. 19 – Definizioni tecniche

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 20 – Strumentazioni e modalità di misura

1. Per quanto riguarda le strumentazioni da utilizzare per i rilievi fonometrici si fa riferimento all'Art. 2 del DM 16 marzo 1998.
2. Per quanto riguarda le modalità di misura, quando non diversamente specificato all'interno del presente Regolamento, si fa riferimento agli Allegati B e C del DM 16.03.1998.

Art. 21 – Tecnico competente in acustica ambientale

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dal presente Regolamento è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'Art. 2, commi 6, 7 ed 8, della L. 447/1995.

Art. 22 – Rinvio ad altre normative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle seguenti norme:
- L. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi Decreti attuativi;
 - LR 13/2001 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".

Art. 23 – Spese relative a pareri tecnici

1. Qualora, per il rilascio di autorizzazioni in deroga per attività temporanee o manifestazioni oppure di autorizzazioni per il rilascio di permessi di costruire o DIA, sia necessario per l'Amministrazione Comunale sostenere costi, derivanti da rilascio di pareri tecnici, attività di controllo e monitoraggio di enti terzi, gli stessi saranno a carico del richiedente l'autorizzazione.

Art. 24 – Termini di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della sua avvenuta approvazione.